

COMUNICAZIONE DATI IVA 2010, SCADENZA INVIO ALL'1 MARZO 2010



I contribuenti titolari di Partita IVA, salvo alcune eccezioni, entro il primo marzo, devono presentare la comunicazione annuale dei dati IVA relativi all'anno 2009. Tale comunicazione è stata introdotta per ottemperare, nei termini prescritti dalla normativa comunitaria, al calcolo delle "risorse proprie" che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio comunitario.

Contribuenti obbligati

L'obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA riguarda tutti i titolari di partita IVA, anche se nell'anno non hanno effettuato operazioni imponibili ovvero non sono tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche.

Contribuenti esclusi

Sono esclusi dalla presentazione della Comunicazione dati Iva:

- i contribuenti che per l'anno cui si riferisce la comunicazione sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA (ad esempio gli imprenditori agricoli in regime di esonero, oppure gli imprenditori individuali che hanno affittato l'unica azienda o, ancora, i contribuenti che, per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972);
- gli organi e le amministrazioni dello Stato, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni, gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali;
 - i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
- **le persone fisiche** che hanno realizzato nell'anno d'imposta cui si riferisce la comunicazione un volume di affari uguale o **inferiore a 25.000** euro anche se tenuti a presentare la dichiarazione annuale;
 - le persone fisiche che si avvalgono del regime riservato ai contribuenti minimi.
- i contribuenti che presentano la dichiarazione IVA, in forma autonoma, entro il mese di febbraio.

Dati da indicare nella comunicazione e dati da non indicare

Nel modello il contribuente deve sostanzialmente riportare l'indicazione complessiva del risultato delle liquidazioni periodiche (ovvero il dato annuale per i contribuenti non tenuti a quest'ultimo adempimento), al fine di determinare l'IVA dovuta o a credito.

Non vanno indicati:

- le eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio (ad esempio calcolo definitivo del pro rata), oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo;
 - le compensazioni effettuate nell'anno d'imposta;
 - il riporto del credito IVA relativo all'anno precedente;

- i rimborsi infrannuali richiesti nonché la parte del credito IVA concernente l'anno d'imposta che il contribuente intende richiedere a rimborso.
Tali dati, infatti, rilevanti per la definitiva liquidazione dell'imposta, devono essere indicati esclusivamente nella dichiarazione annuale IVA.

Presentazione della comunicazione dati Iva

La comunicazione annuale dati IVA deve essere presentata esclusivamente in via telematica, entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

La presentazione telematica può avvenire:

- a) direttamente a cura del contribuente;
- b) tramite intermediari abilitati.

Relativamente ai dati del 2009, il termine di presentazione scade il 1° marzo 2010 in quanto la scadenza naturale cade di domenica.

Sanzioni

In caso di omissione della comunicazione o dell'invio della stessa con dati incompleti o inesatti si applica la sanzione **amministrativa** da 258 a 2.065 euro.

La natura non dichiarativa della comunicazione annuale dati IVA comporta l'inapplicabilità delle sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione, nonché delle disposizioni in materia di ravvedimento.

Non essendo prevista la possibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata, i dati definitivi saranno correttamente esposti nella dichiarazione annuale.